



COMUNE DI LUMEZZANE

Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2020.
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.**

L'anno **duemilaventi**
del mese di **settembre**

addì **nove**
alle ore **19:00**

nella sala per le riunioni previo esaurimento delle formalità prescritte dalle norme di legge vigenti e dallo Statuto comunale, vennero per oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio, in sessione **straordinaria** ed in adunanza pubblica di **prima** convocazione. Al momento della trattazione del presente punto all'OdG risultano:

N.	Cognome e nome	Presente	Assente	N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	Facchini Josehf	X		10.	Maccarinelli Paride	X	(da remoto)
2.	Zobbio Giacomo	X		11.	Versace Marco	X	(da remoto)
3.	Bugatti Anna	X	(da remoto)	12.	Sigurtà Mauro	X	(da remoto)
4.	Mori Teresa	X	(da remoto)	13.	Zobbio Ruggero Fabio	X	(da remoto)
5.	Rinaldi Adriano	X	(da remoto)	14.	Ghidini Elena	X	(da remoto)
6.	Canzoneri Paola	X	(da remoto)	15.	Zani Matteo	X	(da remoto)
7.	Gnali Pietro	X	(da remoto)	16.	Strapparava Anna	X	(da remoto)
8.	Lorenzi Sergio	X	(da remoto)	17.	Becchetti Francesco	X	(da remoto)
9.	Leo Mariacristina	X	(da remoto)				

Totale 17 0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Generale **Di Nardo Francesca**.

La partecipazione da remoto, in videoconferenza. È effettuata mediante il software Zoom.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Signor **Zobbio Giacomo** nella sua qualità di Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di BRESCIA

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2020.
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.

Al momento della trattazione del punto n. 5 all'ordine del giorno risultano:

Consiglieri assenti: n. //

Consiglieri presenti: n. 17 su 17

La partecipazione da remoto, in videoconferenza, è effettuata mediante il software Zoom.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva del **Presidente Giacomo Zobbio**, che presenta il punto 5 all'ordine del giorno avente ad oggetto "APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2020. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ";

Udita la relazione illustrativa dell'**Assessore Serena Moretti**;

Uditi gli interventi di seguito elencati e succintamente riportati nel processo-verbale della seduta redatto dal Segretario Comunale:

Consigliere Mauro Sigurtà;

Consigliere Matteo Zani;

Assessore Serena Moretti;

Consigliere Ruggero Fabio Zobbio;

Assessore Serena Moretti;

Dato atto che la registrazione integrale degli interventi costituisce allegato specifico del processo-verbale della seduta, che, ai sensi dell'art. 29 penultimo comma del Regolamento del Consiglio Comunale, sarà trasmesso ai Consiglieri contestualmente alla proposta di approvazione dei verbali dell'odierna seduta;

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Visti i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Udita la proposta di votazione da parte del **Presidente** e preso atto che la votazione della proposta di deliberazione in oggetto, espressa tramite segnale inviato da ciascun Consigliere nella chat attivata unitamente alla videoconferenza mediante il software Zoom, ha dato il seguente esito:

voti favorevoli n. 11 (Facchini Josehf, Zobbio Giacomo, Bugatti Anna, Mori Teresa, Rinaldi Adriano, Canzoneri Paola, Gnali Pietro, Lorenzi Sergio, Leo Mariacristina, Maccarinelli Paride, Versace Marco), contrari n. 0, astenuti n. 6 (Ghidini Elena, Zani Matteo, Becchetti Francesco, Strapparava Anna, Sigurtà Mauro, Zobbio Ruggero Fabio), espressi nella forma sopra descritta da n. 11 consiglieri votanti su n. 17 presenti;

d e l i b e r a

1. di approvare la proposta di deliberazione in oggetto che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo;

Successivamente il Consiglio Comunale, su proposta del **Presidente** che pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento e con separata e favorevole votazione, espressa tramite segnale inviato da ciascun Consigliere nella chat attivata unitamente alla videoconferenza mediante il software Zoom, ha dato il seguente esito: voti unanimi favorevoli n. 17 (Facchini Josehf, Zobbio Giacomo, Bugatti Anna, Mori Teresa, Rinaldi Adriano, Canzoneri Paola, Gnali Pietro, Lorenzi Sergio, Leo Mariacristina, Maccarinelli Paride, Versace Marco, Ghidini Elena, Becchetti Francesco, Zani Matteo, Strapparava Anna, Sigurtà Mauro, Zobbio Ruggero Fabio), espressi nella forma sopra descritta da n. 17 consiglieri votanti su n. 17 presenti;

d e l i b e r a

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Settore: Servizi Finanziari
Servizio: Tributi
Assessore proponente: Serena Moretti
A.P.O. competente: Roberta Guerini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2020.
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Note per la trasparenza: Con la legge di bilancio 2020, n.160 del 27.12.2019, con decorrenza 1/1/2020, è stata istituita la nuova IMU. Contestualmente la stessa legge ha abrogato la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della nuova IMU. Con la presente deliberazione si provvede all'approvazione delle aliquote della nuova IMU.

Udita la relazione illustrativa del proponente;

Richiamati:

- ✓ lo Statuto Comunale, approvato da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 10/10/1991 e modificato, da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 26/09/2013;
- ✓ la Deliberazione Consiliare n. 85 del 23/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2020/2022,
- ✓ la Deliberazione Consiliare n. 70 del 11/11/2019, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 e la Deliberazione Consiliare n. 84 del 23/12/2019 di approvazione della Nota di aggiornamento al D.U.P. 2020-2022;
- ✓ la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione –finanziario 2020/2022;
- ✓ la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 28/01/2020 di approvazione del Piano della Performance e del Piano Obiettivi 2020/2022;
- ✓ l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Viste le seguenti disposizioni:

- ✓ il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i.;
- ✓ l'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento": con il presente si approvano le aliquote della nuova IMU;

Premesso che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Considerato che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

Preso atto che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Rilevato che, ai sensi della sopraddetta norma, l’imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze;

Verificato che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell’imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

Rilevato che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di verifica e accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

Preso atto che l’aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo “D”, che resta pari allo 0,76%;

Considerato che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all’1,06%, che può raggiungere il valore dell’1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all’azzeramento;

Visto il comma 748, che fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

Visto il comma 750, che stabilisce l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all’azzeramento;

Visto il comma 751, che riporta l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento. Si precisa che i predetti fabbricati saranno assoggettati all’imposta fino

al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

Visto il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

Visto il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Visto il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

Visto il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015. Per le suddette fattispecie i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Visto il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

Rimarcato che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Detto termine è prorogato al 16 novembre per il solo anno 2020 (comma 3-bis art.106 D.L.34/2020 convertito in legge n.77 del 17/7/2020);

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Il termine del 14 ottobre è prorogato al 31 ottobre per il solo anno 2020 (comma 3-bis art.106 D.L.34/2020 convertito in legge n.77 del 17/7/2020);

Evidenziato che in caso di mancata pubblicazione entro i termini di legge si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

Rilevato che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

Considerato che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

Verificato che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

Considerato che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"beni merce"

0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,76%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

Ritenuto opportuno, in ragione di quanto premesso, di introdurre le seguenti misure di aliquota IMU per l'anno 2020:

ALIQUOTE	tipo di immobile
0,60%	abitazione principale di lusso
0,10%	fabbricati rurali strumentali
0,23%	"beni merce"
0,76%	terreni agricoli
0,99%	Fabbricati gruppo "D"
0,99%	altri immobili

Visto il Bilancio di Previsione per l'anno 2020/2022 e i documenti di programmazione allegati, approvati a dicembre 2019, che presentavano, a legislazione allora vigente, in capitoli separati gli stanziamenti relativi ad IMU e TASI;

Considerato che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con decorrenza dall'anno 2020, da un lato che: *"l'imposta unica comunale, di cui all'art.1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)"*, e dall'altro che: *"l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783"*;

Verificato che con l'applicazione delle aliquote deliberate con il presente atto vengono accorpati gli stanziamenti previsti per IMU e TASI, senza alcun innalzamento di aliquota, e contestualmente non si rilevano scostamenti rispetto alle previsioni iniziali di bilancio;
Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

Ricordato che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze entro i termine di legge in precedenza specificati;

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs. n. 267/2000 e s.m.i., come riportati in allegato;

Dato atto che nella dichiarazione di regolarità tecnica del presente provvedimento è stata considerata la competenza dell'organo alla cui approvazione la proposta è sottoposta;

Richiamato il combinato-disposto degli artt. 42 e 48 del T.U.E.L. in merito alla competenza dell'organo deliberante;

d e l i b e r a

1. di richiamare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2. di approvare le aliquote della nuova IMU da applicare dall'anno 2020;
3. di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

ALIQUOTE	tipo di immobile
0,60%	abitazione principale di lusso
0,10%	fabbricati rurali strumentali
0,23%	"beni merce"
0,76%	terreni agricoli
0,99%	Fabbricati gruppo "D"
0,99%	altri immobili

4. di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza 1° gennaio 2020;
5. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze,

Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

6. di proporre l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma T.U.E.L., per poter rispettare i termini di pubblicazione sul portale del Federalismo Fiscale.

Letto il presente verbale, viene confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Zobbio Giacomo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Di Nardo Francesca

Copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Reg. Pubbl.ni n. **1023**

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che il presente Verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire **da oggi**.

Lumezzane, **14 settembre 2020**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Di Nardo Francesca

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio informatico del Comune e la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lumezzane, **09 ottobre 2020**

IL SEGRETARIO GENERALE
